

Codice A1813C

D.D. 5 giugno 2026, n. 1056

Concessione demaniale e parere compatibilità idraulica per occupazione di 116 m² di area del demanio idrico fluviale (Pratica TOOC6072), in fascia fluviale A e B, in sinistra idrografica del Fiume Dora Riparia in Comune di Bruzolo (TO), come area di cantiere nell'ambito del progetto esecutivo "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione / Nuovo autoporto / Rampe del nuovo svincolo autostradale in A32" - Richiedente: SITAF



ATTO DD 1056/A1813C/2026

DEL 05/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale e parere compatibilità idraulica per occupazione di 116 m² di area del demanio idrico fluviale (Pratica TOOC6072), in fascia fluviale A e B, in sinistra idrografica del Fiume Dora Riparia in Comune di Bruzolo (TO), come area di cantiere nell'ambito del progetto esecutivo "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione / Nuovo autoporto / Rampe del nuovo svincolo autostradale in A32" - Richiedente: SITAF S.p.A. - Modifica e aggiornamento della concessione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2613 in data 22/08/2022. – Disciplinare Rep. 1940 del 24/08/2022

Con nota prot. n. 16896/2023 del 11/12/2023, pervenuta in data 11/12/2023 prot. n. 53086/A1813C, la Società SITAF S.p.A. (Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus) con sede in Via San Giuliano, 2 – 10059 SUSA (TO) – C.F. e P.IVA 00513170019, ha presentato domanda di concessione demaniale in variante per l'occupazione di **116 m²** di area del demanio idrico fluviale (Pratica **TOOC6072**), in fascia fluviale A e B, in sinistra idrografica del Fiume Dora Riparia in Comune di Bruzolo (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Tale occupazione è prevista nell'ambito del progetto esecutivo "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione / Nuovo autoporto / Rampe del nuovo svincolo autostradale in A32", approvato in data 02/10/2023 dal soggetto proponente TELT, a seguito di Conferenze di Servizi svolte a livello ministeriale e regionale.

Nel suddetto progetto esecutivo sono state apportate modifiche alle geometrie di tracciato delle rampe in ingresso e in uscita tra l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia e il nuovo sito dell'autoporto. A seguito delle citate modifiche sono variate le aree del demanio idrico occupate con le rampe autostradali, in parte in viadotto in parte su rilevato da **293 m²** a **116 m²**. Pertanto la presente concessione modifica e aggiorna la concessione già in essere rilasciata dal Settore scrivente con Determinazione Dirigenziale n. 2613 in data 22/08/2022. – Disciplinare Rep. 1940 del 24/08/2022.

Il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. 16 dicembre 2022 n. 10/R (di seguito "Regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e ha avviato il procedimento con nota prot. n. 3203/A1813C del 22/01/2024.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento non si è fatto luogo alla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune di Bruzolo per la presentazione di domande concorrenti, in quanto trattasi di opera pubblica o di pubblica utilità. Il proponente dell'opera TELT ha provveduto alla pubblicazione di un avviso per la dichiarazione di pubblica utilità su una testata a carattere nazionale e su una a carattere regionale; come indicato sull'istanza presentata da SITAF S.p.A., a seguito del suddetto avviso non sono state presentate osservazioni.

In data 02/02/2024, con nota prot. 5518/A1813C è stato richiesto all'AIPo il Nulla Osta idraulico di competenza in merito all'occupazione di area demaniale in fascia fluviale A e B, oggetto del presente provvedimento.

L'AIPo ha rilasciato il Nulla Osta idraulico di competenza – Pratica n° 259/20224A, con prescrizioni, con nota pervenuta in data 11/03/2024 prot. n. 12715/A1813C, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 19 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 10/2022.

Il canone annuo è determinato in **Euro 218,00** (ducentodiciotto/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17 dicembre 2018, aggiornata con **D.D. n. 2656 del 12 dicembre 2024**

Dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

Contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art.5, comma 1, del Regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari **€ 150,00** a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, associata all'accertamento contabile **245/22** sul capitolo **31225**.

Considerato che la **Società SITAF S.p.A. (Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus)** con sede in Via San Giuliano, 2 – 10059 SUSA (TO) – C.F. e P.IVA 00513170019, aveva eseguito per il rilascio della Concessione principale (Determinazione Dirigenziale n. 2613 in data 22/08/2022. – Disciplinare Rep. 1940 del 24/08/2022 il versamento del deposito cauzionale di **€ 382,00** regolarizzato con con pagamento in data ° 21/07/2022.

Considerato che la variazione della superficie di occupazione comporta una differenza in aumento del deposito cauzionale di **Euro 272,00** e che lo stesso non è dovuto in quanto compensato dall'importo eccedente risultante dalla variazione della superficie relativa alla pratica **TOOC6074**.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17/10/2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- Visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- Visto il Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5.12.2001 n. 18/R", aggiornato alle modifiche del 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16.7.2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- Visto il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008.;
- Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";
- DGR 3-2182/2026/XII - Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione

(PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.;

determina

- di concedere alla Società SITAF S.p.A. l'occupazione di 938 m² di area del demanio idrico fluviale (Pratica **TOOC6071**), in fascia fluviale A e B, in sinistra idrografica del Fiume Dora Riparia in Comune di Bruzolo (TO), nell'ambito del progetto esecutivo "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione / Nuovo aeroporto / Rampe del nuovo svincolo autostradale in A32", come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza; la presente concessione modifica e aggiorna la concessione già in essere rilasciata dal Settore scrivente con Determinazione Dirigenziale n. 2938 in data 27/09/2022;

- di prendere atto del parere di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI rilasciato secondo quanto stabilito dall'AIPo con nota pervenuta in data 11/03/2024 prot. n. 12715/A1813C allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento;

- di stabilire:

a) la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;

b) che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento e previa sottoscrizione del disciplinare;

c) che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma del disciplinare e il mancato versamento del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;

d) la durata della concessione in **anni 19** fino al **31/12/2045**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

e) che il canone annuo, fissato in **€ 467,00**, è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che l'importo di € 150,00 versato in data 21/07/2022 per spese di istruttoria, è stato introitato sul capitolo 31225 del bilancio gestionale 2023-2025, esercizio provvisorio 2024.

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari istruttori
(Dott.ssa Antonella Carrer)
(Ing. Alberto Piazza)

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Disciplinare_di_concessione_TOOC6072_SITAF.pdf
2. Parere_AIPO.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica **TOOC6072**- Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° **del** .

Disciplinare di concessione demaniale per occupazione di 116 m² di area del demanio idrico fluviale, in fascia fluviale A e B, in sinistra idrografica del Fiume Dora Riparia in Comune di Bruzolo (TO), nell'ambito del progetto esecutivo "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione / Nuovo autoporto / Rampe del nuovo svincolo autostradale in A32".

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per occupazione di 116 m² di area del demanio idrico fluviale, in fascia fluviale A e B, in sinistra idrografica del Fiume Dora Riparia in Comune di Bruzolo (TO), La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nella Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino N. del .

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni 19** e pertanto con scadenza al **31/12/2045**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in

qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al

ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 218,00; Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 31° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione demaniale a favore della Regione; Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Susa. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

IL DIRETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Francesco D'AMBRA

Dott. Ing. Roberto Crivelli

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente



Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00012715 del 11/03/2024

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino
tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

E, p.c.
Spett.le SITAF S.p.A.
sitaf@legalmail.it

Moncalieri (TO),

Prot.

Classifica 6.10.20.02

Oggetto: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione – Sezione Internazionale – Parte Comune Italo Francese – Sezione Transfrontaliera – Parte in territorio Italiano. Nuovo aeroporto nei Comuni di San Didero e Bruzolo (TO). Fiume Dora Riparia. Modifica delle concessioni per pertinenze (occupazione aree demanio idrico) per le rampe del nuovo svincolo (TOOC6071/TOOC6072/TOOC6073/TOOC6074). Concessione di servitù per scarichi acque meteoriche (TOSC6739/TOSC6757). Autorizzazione idraulica per realizzazione difese spondali.

Richiesta autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e parere di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI.

Pratica AIPo n. 259/2022A (da citare nelle risposte)

Con riferimento alla nota Prot. 5518 del 02/02/2024 (acquisita la Prot. AIPo 4774 del 20/02/2024), con la quale codesto settore in indirizzo richiedeva

- l'autorizzazione idraulica per le opere di difesa in sponda sinistra del Fiume Dora Riparia;
- l'autorizzazione idraulica per scarichi di acque meteoriche tramite n. 2 tubazioni e manufatto in cemento armato, sempre in sponda sinistra della Dora Riparia;
- il parere di compatibilità idraulica per occupazione di aree demaniali in fascia fluviale A e B della Dora Riparia con le rampe dello svincolo;

IB/MG/sc

questa Agenzia,

ESAMINATI gli elaborati progettuali allegati alla suddetta nota Prot. 5518, ed in particolare i seguenti:

- 02C_C16167_OIAO_OC_E_ID_PL_0095_0 Planimetria dello stato di progetto con indicazione delle fasce PAI;
- 02C_C16167_OIAO_O_C_E_ID_PL_0096_0 Sezioni idrauliche dello stato di progetto con fasce PAI;
- 02C_C16167_OIAO_OC_E_ID_PL_2023_E Planimetria opere di presidio idraulico;
- 02C_C16167_OIAO_OC_E_ID_PL_2024_D Particolari costruttivi e profilo longitudinale opere presidio idraulico;
- 02C_C16167_OIAO_OC_E_ID_RE_0090_D Relazione idrologica e di compatibilità idraulica;
- 02C_C16167_OIAO_O_C_E_ID_PL_2025_E Smaltimento acque e opere di regimazione idraulica disegno di insieme opera di scarico;
- 02C_C16167_OIAO_O_C_E_ID_PL_2026_E Piante e sezioni opera di scarico - manufatto di scarico;
- 02C_C16167_OIAO_OC_E_ID_RE_0091_D Relazione di dimensionamento opere di presidio idraulico;

APPURATO che

- dai suddetti elaborati si evince che le nuove opere in progetto che interessano le aree demaniali oggetto di richiesta di occupazione, relative in particolare alla realizzazione delle rampe di raccordo ed alle corsie di accelerazione e decelerazione per la connessione del nuovo autoporto con l'autostrada esistente, interessano le fasce A e B della Dora Riparia lungo la sponda sinistra e ricadono in massima parte nell'area P2-M del PGRA;
- le opere sono costituite da rilevati in terra, rampe aeree sorrette da colonne fondate su pali, rilevati sorretti da muri prefabbricati ed un tratto di scatolare, l'aumento dell'ingombro in alveo è dovuto principalmente ai rilevati e allo scatolare posto all'altezza della sezione 90.1;
- tutte le opere sono poste ad una distanza dal ciglio di sponda compresa tra 13 m e 72 m, e ad una distanza compresa tra i 3.8 m e i 72 m dalla sponda interessata dalla piena con tempo di ritorno 200 anni, inoltre la maggior parte dell'ingombro è posto ad una quota superiore rispetto al livello della piena duecentennale;
- dalla relazione di compatibilità idraulica tali opere risultano ininfluenti rispetto al deflusso di piena ed in particolare non costituiscono significativo ostacolo al deflusso né limitano in modo significativo la capacità di invaso;
- in due tratti in cui il nuovo rilevato in progetto non è protetto da un muro di sostegno, per una lunghezza di 79 m circa nel tratto di monte (sezioni idrauliche 100 e 110) e 170 m a valle (sezioni 50.1, 50 e 40.1), verrà realizzata una difesa profonda con colonne di terreno consolidate del diametro di cm 80 circa, inclinate sulla verticale di circa 30° collegate con una trave di cordolo a sezione quadrata di lato 1 m al di sopra della quale il rilevato verrà rivestito con una protezione costituita da un materasso tipo reno dello spessore di cm 30 per una lunghezza di ml 3,00;
- il livello della piena con periodo di ritorno 200 anni si mantiene al di sotto del filo superiore della suddetta trave di cordolo nel tratto di monte ed entro la metà inferiore del materasso tipo reno nel tratto di valle;

IB/MG/sc

- è stato stimato che il massimo abbassamento localizzato dell'alveo sia di 3,50 m in corrispondenza della sezione n. 60 e le colonne di consolidamento menzionate in precedenza sono state progettate in modo da estendersi di almeno 3,80 m al di sotto quota di massimo scavo;
- in prossimità della sezione 50 è prevista la realizzazione di un manufatto di scarico in cemento armato, sono presenti 2 tubazioni, una in PP SN 16 di diametro 1 m proveniente dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia a cui afferisce l'intero sistema di raccolta delle acque meteoriche dell'opera in progetto, ed una in c.a. con diametro 1,5 m per lo smaltimento delle acque di esondazione della Dora e del reticolo minore che tenderebbero ad accumularsi in prossimità della rotatoria di accesso a monte del nuovo piazzale;
- in corrispondenza della sezione 50 il livello della Dora al passaggio della piena con periodo di ritorno 200 anni è 401,98 m s.l.m. mentre le quote di scorrimento dei due collettori di scarico sono rispettivamente 401,05 m s.l.m. e 400,04 m s.l.m.;

VISTI

- il R.D. 523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il PAI e le relative norme di attuazione ed in particolare l'articolo 29 c.3 let. c) *"Nella fascia A sono per contro consentite le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena"* e l'articolo 38 c. 1 *"Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo"*.

RICHIAMATI

- il parere di compatibilità idraulica espresso dall'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po con nota Prot. 5670/33 del 4 agosto 2014;
- il parere AIPo espresso con nota Prot. 14003 del 09/06/2022 e relativo all'occupazione temporanea di aree demaniali per la posa della recinzione di cantiere;

per quanto di competenza, esprime parere idraulico favorevole relativamente alla realizzazione delle opere così come indicate negli elaborati sopra elencati. Il presente benestare è concesso subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

1. sulle 2 tubazioni afferenti al manufatto di scarico andranno installate paratoie di non ritorno tipo clapet;
2. i chiusini dei pozzetti posti lato fiume rispetto al rilevato autostradale (SC_12 e CP_15 nell'elaborato "Smaltimento acque e opere di regimazione idraulica disegno di insieme opera di scarico") dovranno essere a tenuta idraulica;
3. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori con congruo anticipo;
4. dovrà essere trasmessa alla scrivente Agenzia copia della certificazione che attesti la regolare esecuzione delle opere conformemente a quanto autorizzato e a regola d'arte, tale certificazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato;

IB/MG/sc

5. per tutto lo sviluppo del tratto fluviale interessato dalle opere, in particolare dall'area di stoccaggio posta a monte del sottopasso autostradale di via Lago a monte fino alla sezione 20 posta a valle dello scarico del canale NIE a valle (circa 1700 m), il Richiedente dovrà farsi carico del periodico monitoraggio della sponda al fine di individuare l'insorgere di possibili criticità; eventuali interventi dovranno essere eseguiti previa presentazione della documentazione progettuale propedeutica al rilascio dell'autorizzazione idraulica da parte della scrivente Agenzia;
6. rimangono, parimenti, a carico del Richiedente gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in oggetto derivanti da variazioni plano-altimetriche dell'alveo del fiume Dora Riparia dovute a fenomeni legati al trasporto solido flottante e/o derivanti dagli eventi di piena del fiume stesso;
7. durante le attività di cantiere si dovrà predisporre un opportuno sistema di allertamento meteo per garantire, anche in previsione di eventi di piena di contenuta intensità, la sicurezza del personale di cantiere e consentire l'allontanamento dello stesso, dei mezzi d'opera e dei materiali potenzialmente mobilitabili dalla corrente in piena;
8. nell'ambito delle fasce "A" del PAI e/o nelle aree soggette a elevato rischio di esondazione (così come definite dal PGRA), non è consentito lo stoccaggio, ancorché temporaneo, del materiale di risulta e/o degli apprestamenti di cantiere;
9. è sempre a carico dello stesso Richiedente l'onere conseguente la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., delle operazioni previste negli elaborati di cui sopra e in fase di cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua;
10. a lavori ultimati saranno a totale carico del Richiedente tutti gli oneri di rimozione del cantiere e di ripristino delle pertinenze idrauliche eventualmente interessate dagli stessi;
11. è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
12. il Richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni provvedimento che lo scrivente Ufficio, in qualità di Autorità Idraulica, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;
13. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il Richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, anche successivamente all'esecuzione delle opere in oggetto, senza pretendere dalla scrivente Agenzia indennizzi di sorta.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle opere in oggetto e successivamente durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso; il Richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla

IB/MG/sc

proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime; diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto; pertanto, nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

IL DIRIGENTE

Ing. Isabella Botta

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00012715 del 11/03/2024

IB/MG/sc